



# COMUNE DI LAERRU

Provincia di Sassari

Via G. Deledda n. 4 ☎ 079/570013-570063-570274 📠 079/570300

e-mail : com.laerru@tiscali.it

CF. 00247410905 - P.I. 00247400906

Prot. N. 1550

## ORDINANZA N. 5 DEL 27/05/2015

**OGGETTO:** DIVIETO DI RACCOLTA ELICIDI (Lumache) DAL 1° GENNAIO AL 30 MAGGIO E DAL 15 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che la raccolta indiscriminata e senza alcuna regolamentazione degli elicidi (lumache) a scopo alimentare nel territorio del Comune di Laerru ha causato un depauperamento di questa particolare fauna selvatica;

**RILEVATO** che tra le attività svolte comunemente dagli abitanti di Laerru e non, rientra quella di raccolta delle lumache per fini alimentari e talvolta commerciali;

**CONSIDERATO** che si rende necessario tutelare le risorse ambientali e in particolare la fauna minore rappresentata dagli elicidi;

**PRESO ATTO** che sulla base degli studi effettuati il periodo di riproduzione degli elicidi (Lumache) nel territorio regionale, inizia in corrispondenza dell'arrivo delle prime piogge in prossimità della fine della stagione estiva;

**DATO ATTO** che al fine di incrementare la popolazione di tale specie si rende necessario consentire l'effettuazione di almeno due deposizioni delle uova e lo sviluppo della prole fino al raggiungimento dello stadio adulto;

**RITENUTO** doveroso ed urgente nell'immediatezza adottare opportuni provvedimenti atti a salvaguardare la conservazione di tale specie al fine di contrastarne l'impoverimento causato dalla raccolta indiscriminata, in assenza di una regolamentazione sia a livello Nazionale che Regionale e Comunale;

**RITENUTO** pertanto necessario vietare la raccolta delle lumache nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 maggio, e dal 15 settembre al 31 Dicembre;

**VISTA** la convenzione di Berna stipulata il 19/09/1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotipi in Europa, ratificata in Italia con la legge 05/08/1981 n. 503;

**VISTA** la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali della flora e della fauna selvatica;

**VISTO** il D.P.R. 08/09/1997, n. 357, Recante il regolamento di attuazione della citata direttiva 92/43/CEE, come modificato dal D.P.R. 12/03/2003, n. 120 2Reolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357;

**VISTA** la L.R. 29/07/1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 18/08/2000, n. 267;

## ORDINA

- 1- E' Vietato in tutto il territorio Comunale La raccolta degli Elicidi (Lumache) nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 30 Maggio e dal 15 Settembre al 31 Dicembre;
- 2- E' consentita la raccolta degli Elicidi (Lumache) nel restante periodo (1 Giugno - 14 Settembre)
- 3- Possono essere raccolti esclusivamente esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità;
- 4- La quantità massima prelevabile giornaliera a persona non potrà superare i Kg. 3 per i non residenti, e Kg. 5 per i residenti, per un totale annuo di Kg. 10 per i non residenti e Kg. 20 per i residenti.
- 5- E' vietata la vendita e l'acquisto degli Elicidi (Lumache) ad esclusione di quelli provenienti da allevamenti debitamente autorizzati.

## AVVERTE

- a- La violazione alla raccolta in periodi non consentiti di cui al punto 1 della presente ordinanza sarà punita con sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 600,00 con conseguente sequestro delle lumache ai fini della loro reimmissione nell'ambiente naturale.
- b- La violazione di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 saranno puniti con sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 300,00 con conseguente sequestro delle lumache ai fini della loro reimmissione nell'ambiente naturale.

## DISPONE

Di dare la massima diffusione alla presente ordinanza oltre che con la pubblicazione all'albo pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale del comune di Laerru, anche mediante affissione negli esercizi commerciali del territorio;

Di comunicare la presente a:

- Ufficio di Polizia Locale – Sede,
- Comandante compagnia Barracellare – Sedi,
- Stazione Carabinieri – Perfugas,
- Stazione Forestale – Nulvi
- Sindaci Comuni limitrofi – Perfugas – Martis – Chiaramonti – Nulvi – Sdini – Bulzi.

## AVVERTE

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Sig. Prefetto entro 30 giorni, al TAR Sardegna entro 60 giorni, o in alternativa con ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso;

Dalla residenza Municipale, li 27/05/2015

IL SINDACO  
(Dott. Pietro Moro)

